

«*Dimenticatelo, Enzo*» dicevano gli amici esperti del mondo politico veneto. «*Non ne ricaverai nulla!*».

Essi parlavano della possibilità per i vari indipendentisti, o almeno la buona parte del movimentismo veneto, di riuscire a realizzare una coalizione che almeno sugli obiettivi strategici sia concorde, liberi i singoli di agire tatticamente secondo le loro peculiarità e convinzioni.

«*I Veneti non lo comprenderanno*» dicevano gli esperti, «*perché mai accettare un testo di nuova Costituzione per una auspicata nuova Repubblica di San Marco, quando molti di loro sono convinti che le antiche istituzioni possono rivivere?*»

Qualcosa mi faceva pensare che gli esperti avessero torto: la Serenissima era sì ben governata, ma a presiederla era un'aristocrazia intellettuale ed economica che provvedeva essa stessa alla spese dello Stato.

Dov'è oggi chi potrebbe fare altrettanto?



In effetti, oggi i “*Siori*” sono quelli che trovano tutte le scappatoie legali per evadere le tasse, mentre il gravame maggiore dell'imposizione è sulle spalle dei ceti medio-piccoli, i lavoratori e i pensionati. Uno Stato così concepito non è certo loro amico. Al contrario, la “*Magna Charta*” elaborata da un gruppo di studio che per il momento desidera la riservatezza, ha elaborato una Costituzione per un futuro Stato indipendente del Veneto che si propone un federalismo di tipo svizzero dove il principio sancito è la sussidiarietà verticale istituzionale, dal basso verso l'alto. Ovvero: quello che non può fare il singolo cittadino lo fa il Comune, ciò che non può fare il Comune lo fa il Cantone e quello che non fa il Cantone lo fa la Federazione. Questo enorme vantaggio funziona solo se chi decide la spesa è anche colui che decide le imposte. In altre parole ed in una frase: ***chi comanda paga, chi paga comanda.***

E non basta: non ci sarà una religione di Stato, ed è espressamente indicato che i minareti sono vietati. È previsto un diverso welfare. I partiti non conteranno se non come semplici associazioni, e molto altro ancora, poiché ci saranno svariati strumenti di democrazia diretta per mezzo dei quali nessun governo (o, per estensione, nessuna carica) può ritenersi sovrano e quindi credere di avere poteri illimitati, residuali, o ultimi. La politica e la difesa saranno di milizia, quindi nessuno potrà vivere (come affermava G.F. Miglio) di “rendite politiche” come avviene ora nel paese di Arlecchino e Pulcinella.

**Sono cose che si possono rilevare nel sunto allegato che contiene il preambolo, alcuni articoli iniziali, e l'indice della rimanente articolazione, che offrono una visione sintetica ma complessiva.**

È condizione imprescindibile, per avere il documento completo, la preventiva accettazione dell'intero testo, **senza possibilità di futura rescissione**, per i seguenti motivi:

1. **Il testo è solo la proposta che la tua organizzazione farà al popolo veneto; libero il popolo di accettare, emendare o rifiutare il documento, in base al principio della sovranità popolare.**
2. **In questa fase il documento è stato elaborato non per favorire un'organizzazione piuttosto che un'altra del vasto arcipelago indipendentista e federalista veneto (sarà infatti chiesto anche ad altri di adottarlo), bensì per trovare un terreno comune di condivisione, ferme rimanendo le peculiarità di ognuno. Insomma, in parole povere: il testo è teso a cambiare la musica, non solamente i suonatori.**

Una volta ottenuto l'assenso di Veneto Stato, come pure quello di altri, il gruppo di studio di cui sopra (**redigente non deliberante**) potrà accingersi alla realizzazione dell'altra impalcatura costituzionale, ovvero della Costituzione dei singoli Cantoni, e la stesura degli Statuti comunali.

Ovviamente anche questi ultimi saranno solo di proposta, spettando sempre al popolo veneto ed agli aventi diritto accettare, emendare o rifiutare i documenti per mezzo di appositi referendum.

**L'offerta è valida sino al 15 Gennaio 2012 non ricevendo alcuna risposta da Veneto Stato entro tale data, considererò declinata l'offerta.**

Gli esperti che mi dicevano che non ci saranno adesioni a questa iniziativa avevano torto. Già prima della Scadenza del 15 Gennaio 2012 ho ricevuto delle adesioni.

**Semmai un'altra domanda rimane senza risposta per me.**

La sorte dei veneti continuerà ad essere affidata al sistema dei partiti che nei decenni hanno dimostrato di creare solo distinguo, divisioni e rancori personali?

L'assurdità, la faciloneria con la quale si aderisce, in modo approssimativo, ai partiti politici sono incomparabilmente più manifeste oggi che in passato. È sufficiente, d'altronde, che uno di loro abbia fatto dei voltafaccia la propria specialità per mettere in condizione detestabile tutti gli altri. Non ci sarà forse, nella struttura di qualunque partito politico, un'anomalia redibitoria, un vizio fondamentalmente pregiudiziale per l'uomo? È un fatto di cui spiriti diversi, ma che possiamo considerare illuminati, si sono accorti uno a uno.

Per esempio, Albert Camus vedeva nella non-appartenenza a un qualunque genere di partito la prima garanzia che dovrebbe essere fornita da tutti coloro che, attraverso un largo e appassionato scambio di idee e punti di vista, ritengono sia ancora possibile aspettarsi un rimedio al male odierno. Si può considerare, infatti, che più la disciplina è forte all'interno di un partito, più le idee che lo guidano tendono a stereotiparsi, a sclerotizzarsi.

Ma quella che è in assoluto la testimonianza più decisiva, più definitiva su questo tema si trova in una comunicazione di Simone Weil, pubblicata nel numero 26 (febbraio 1950) de «La Table Ronde» con il titolo «*Manifesto per la soppressione dei partiti politici*».

Queste venti pagine, in ogni punto ammirevoli per intelligenza e nobiltà, costituiscono una requisitoria senza possibile appello contro il crimine di abdicazione dello spirito (rinuncia alle sue prerogative più inalienabili) che provoca il modo di funzionamento dei partiti. Vi si fa giustizia, una volta per tutte, di una delle peggiori aberrazioni di questa temperie, ossia che, per la grande maggioranza, «*il movente del pensiero non è più il desiderio incondizionato, indefinito, della verità, ma il desiderio della conformità a un insegnamento prestabilito*».

Personalmente, e senza per questo lanciare alcun anatema nei confronti di chi vuole perseverare nella formula partito, sono con Simone Weil, che scriveva come «*la soppressione dei partiti costituirebbe un bene quasi allo stato puro*». Inutile dire che questa soppressione (è il motivo per cui preferisco l'espressione messa al bando) «*non potrà, pena uno snaturamento assoluto, risultare da un atto di forza*».

I veneti, naturalmente, sono liberissimi di organizzarsi come meglio desiderano. Tuttavia chi si rifà alle nobili tradizioni della Serenissima non dovrebbe trascurare o ignorare il monito che Scipione Maffei dava ai veneziani: «*associate il popolo al governo affinché partecipandovi prenda amore allo Stato e cooperi validamente alla sua potenza.*» (qualcosa del genere accadde, con Manin, ma era ormai troppo tardi, era il 1848!) Maffei (anche questo va ricordato) era stato ad Amsterdam, Londra, Parigi; e nella sua casa a Verona ospitò più volte Montesquieu, quello dello “Spirito delle leggi”, che divenne poi il vangelo degli Stati Uniti.

Si sappia, dunque, che il partito politico non è la sola formula organizzativa possibile. Del resto le degenerazioni della partitocrazia italiota non sono forse una delle ragioni che muovono gli indipendentisti?

Ci sono un sacco di organizzazioni possibili, più democratiche e civicamente responsabili, attraverso le quali contribuire a determinare la politica.

CI SONO BEN 187 (centottantesette) METODI DEMOCRATICI DI PERSUASIONE E PROTESTA NONVIOLENTA.

Io sommessamente dico a questi partiti che sono nati, vissuti una sola stagione, e tramontati nel Veneto a partire dagli anni 1980 in poi [*Liga veneta, Union del Popolo Veneto, Veneto Autonomo e su su sino ai nostri giorni con un elenco infinito.*]:

***Lasciate ai veneti il loro futuro.  
Siamo stufi del vostro passato!***



Mi auguro che tu accolga il mio invito ad accettare quanto qui in allegato che non implica nessuna rinuncia a quello che desideri fare con la tua organizzazione. Seguirà una dichiarazione d'assunzione di responsabilità ed accettazione da parte del tuo organismo (fornirò apposito testo da sottoscrivere), ricevuta la quale ti sarà consegnato testo completo della proposta di nuova Costituzione.

Al piacere di leggerti non oltre il 15 Gennaio 2012, con cordialità ti saluto.

Il. 2 Gennaio 2012

*Enzo Trentin*

P.S. Oltre a te, questo messaggio è stato inviato in Bcc ad altre persone che conosco impegnate, a vario titolo, per l'indipendenza del Veneto. Mi auguro che, laddove necessario, contribuiranno a farti decidere nell'interesse ed il vantaggio del Veneto tutto.



## **Preambolo**

In nome di San Marco,

Il Popolo veneto e i territori in esso compreso alla data del 1770,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza federale e a consolidarne la coesione interna, al

fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito

di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel

rispetto reciproci,


Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni

future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si

commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione<sup>1</sup>:

- Prima d'entrare in vigore dovrà essere approvata, emendata o rifiutata tramite apposita votazione referendaria da tutti i veneti aventi diritto.*



## Art. 1 Federazione Veneta

1. Il Popolo veneto e i Cantoni (ex Province) di Belluno, Bergamo, Brescia, Cremona, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza costituiscono la Federazione veneta o Serenissima Repubblica di San Marco.
2. Alla federazione potranno anche essere aggiunti tutti quei territori che alla data del 12 Maggio 1797 appartenevano alla Repubblica di San Marco e/o Repubblica veneta, che ne facessero libera e spontanea richiesta.
3. La Federazione Veneta sarà aperta alla riunione degli esuli che non hanno cessato di emigrare e che spinti dall'attaccamento storico e tradizionale aspirarono in ogni successiva generazione a tornare e stabilirsi nella loro antica patria.

### *Titolo primo: Disposizioni generali*

## Art. 2 Scopo

1. La Federazione Veneta tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.
2. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.
3. Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.
4. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

## Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Federazione.

#### **Art. 4 Lingue nazionali**

Le lingue nazionali sono il veneto e l'italiano.

#### **Art. 5 Stato di diritto**

1. Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2. L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3. Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4. La Federazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

#### **Art. 5 bis Sussidiarietà**

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

#### **Art. 6 Responsabilità individuale e sociale**

Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

## **Omissis**

## **Indice**

..... Preambolo

### **Titolo primo: Disposizioni generali**

federazione Veneta ..... Art. 1

Scopo ..... Art. 2

Federalismo ..... Art. 3

Lingue nazionali ..... Art. 4

Stato di diritto ..... Art. 5

Sussidiarietà ..... Art. 5 *bis*

Responsabilità individuale e sociale ..... Art. 6

### **Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili e**

#### **obiettivi sociali**

### **Capitolo 1: Diritti fondamentali**

Dignità umana .....	Art. 7
Uguaglianza giuridica .....	Art. 8
Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede .....	Art. 9
Diritto alla vita e alla libertà personale .....	Art. 10
Protezione dei fanciulli e degli adolescenti .....	Art. 11
Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno .....	Art. 12
Protezione della sfera privata .....	Art. 13
Diritto al matrimonio e alla famiglia .....	Art. 14
Libertà di credo e di coscienza .....	Art. 15
Libertà d'opinione e d'informazione .....	Art. 16
Libertà dei media .....	Art. 17
Libertà di lingua .....	Art. 18
Diritto all'istruzione scolastica di base .....	Art. 19
Libertà della scienza .....	Art. 20
Libertà artistica .....	Art. 21
Libertà di riunione .....	Art. 22
Libertà d'associazione .....	Art. 23
Libertà di domicilio .....	Art. 24
Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato .....	Art. 25
Garanzia della proprietà.....	Art. 26
Libertà economica .....	Art. 27
Libertà sindacale .....	Art. 28
Garanzie procedurali generali .....	Art. 29
Garanzia della via giudiziaria .....	Art. 29 <i>bis</i>
Procedura giudiziaria .....	Art. 30
Privazione della libertà .....	Art. 31
Procedura penale .....	Art. 32

Diritto di petizione .....	Art. 33
Diritti politici .....	Art. 34
Attuazione dei diritti fondamentali .....	Art. 35
Limiti dei diritti fondamentali .....	Art. 36

## **Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici**

Diritti di cittadinanza .....	Art. 37
Acquisizione e perdita della cittadinanza .....	Art. 38
Esercizio dei diritti politici .....	Art. 39
Veneti all'estero .....	Art. 40

## **Capitolo 3: Obiettivi sociali**

.....	Art. 41
-------	---------

## **Titolo terzo: federazione, Cantoni e Comuni**

### **Capitolo 1: Relazioni tra federazione e Cantoni**

#### **Sezione 1: Compiti di federazione e Cantoni**

Compiti della federazione .....	Art. 42
Compiti dei Cantoni .....	Art. 43
Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali .....	Art. 43 <i>bis</i>

#### **Sezione 2: Collaborazione fra federazione e Cantoni**

Principi .....	Art. 44
Partecipazione al processo decisionale della federazione .....	Art. 45
Attuazione e esecuzione del diritto federale .....	Art. 46
Autonomia dei Cantoni .....	Art. 47
Trattati intercantionali .....	Art. 48
Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione .....	Art. 48 <i>bis</i>
Preminenza e rispetto del diritto federale .....	Art. 49

### **Sezione 3: Comuni**

..... Art. 50

### **Sezione 4: Garanzie federali**

Costituzioni cantonali ..... Art. 51

Ordine costituzionale ..... Art. 52

Esistenza e territorio dei Cantoni ..... Art. 53

## **Capitolo 2: Competenze**

### **Sezione 1: Relazioni con l'estero**

Affari esteri ..... Art. 54

Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera..... Art. 55

Relazioni dei Cantoni con l'estero ..... Art. 56

### **Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile**

Sicurezza ..... Art. 57

Esercito ..... Art. 58

Servizio militare e servizio sostitutivo ..... Art. 59

Organizzazione, istruzione e equipaggiamento

dell'esercito ..... Art. 60

Protezione civile ..... Art. 61

### **Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura**

Spazio formativo veneto ..... Art. 61 *bis*

Scuola ..... Art. 62

Formazione professionale ..... Art. 63

Scuole universitarie ..... Art. 63 *a*

Ricerca ..... Art. 64

Perfezionamento ..... Art. 64 *bis*

Statistica ..... Art. 65

Sussidi all'istruzione ..... Art. 66

Promozione dell'infanzia e della gioventù .....	Art. 67
Sport .....	Art. 68
Cultura .....	Art. 69
Lingue .....	Art. 70
Cinematografia .....	Art. 71
Chiesa e Stato .....	Art. 72

#### **Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio**

Sviluppo sostenibile .....	Art. 73
Protezione dell'ambiente .....	Art. 74
Pianificazione del territorio .....	Art. 75
Misurazione .....	Art. 75 <i>bis</i>
Acque .....	Art. 76
Foreste .....	Art. 77
Protezione della natura e del paesaggio .....	Art. 78
Pesca e caccia .....	Art. 79
Protezione degli animali .....	Art. 80

#### **Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti**

Opere pubbliche .....	Art. 81
Circolazione stradale .....	Art. 82
Strade nazionali .....	Art. 83
Transito alpino .....	Art. 84
Tassa sul traffico pesante .....	Art. 85
Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico .....	Art. 86
Ferrovie e altri mezzi di trasporto .....	Art. 87
Sentieri e percorsi pedonali .....	Art. 88

#### **Sezione 6: Energia e comunicazioni**

Politica energetica .....	Art. 89
---------------------------	---------

Energia nucleare .....	Art. 90
Trasporto di energia .....	Art. 91
Poste e telecomunicazioni .....	Art. 92
Radiotelevisione .....	Art. 93

#### **Sezione 7: Economia**

Principi dell'ordinamento economico .....	Art. 94
Attività economica privata .....	Art. 95
Politica di concorrenza .....	Art. 96
Protezione dei consumatori .....	Art. 97
Banche e assicurazioni .....	Art. 98
Politica monetaria .....	Art. 99
Politica congiunturale .....	Art. 100
Politica economica esterna .....	Art. 101
Approvvigionamento del Paese .....	Art. 102
Politica strutturale .....	Art. 103
Agricoltura .....	Art. 104
Alcol .....	Art. 105
Giochi d'azzardo .....	Art. 106
Armi e materiale bellico .....	Art. 107

#### **Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità**

Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà .....	Art. 108
Settore locativo .....	Art. 109
Lavoro .....	Art. 110
Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità .....	Art. 111
Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità .....	Art. 112
Prestazioni complementari .....	Art. 112 <i>bis</i>
Promozione dell'integrazione degli invalidi .....	Art. 112 <i>ter</i>

Aiuto agli anziani e ai disabili .....	Art. 112 <i>quater</i>
Previdenza professionale .....	Art. 113
Assicurazione contro la disoccupazione .....	Art. 114
Assistenza agli indigenti .....	Art. 115
Assegni familiari e assicurazione per la maternità .....	Art. 116
Assicurazione contro le malattie e gli infortuni .....	Art. 117
Protezione della salute .....	Art. 118
Medicina complementare .....	Art. 118 <i>bis</i>
Ricerca sull'essere umano .....	Art. 118 <i>ter</i>
<b>Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito</b>	
umano .....	Art. 119
Medicina dei trapianti .....	Art. 119 <i>bis</i>
Ingegneria genetica in ambito non umano .....	Art. 120
<b>Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri</b>	
.....	Art. 121
<b>Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia</b>	
Diritto civile .....	Art. 122
Diritto penale .....	Art. 123
.....	Art. 123 <i>bis</i>
Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per	
gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su	
fanciulli impuberi .....	Art. 123 <i>ter</i>
Aiuto alle vittime di reati .....	Art. 124
Metrologia .....	Art. 125
<b>Capitolo 3: Ordinamento finanziario</b>	
Gestione finanziaria .....	Art. 126
Principi dell'imposizione fiscale .....	Art. 127
Imposte dirette .....	Art. 128

Armonizzazione fiscale .....	Art. 129
Imposta sul valore aggiunto .....	Art. 130
Imposte speciali di consumo .....	Art. 131
Tassa di bollo e imposta preventiva .....	Art. 132
Dazi .....	Art. 133
Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale .....	Art. 134
Perequazione finanziaria e degli oneri .....	Art. 135

## **Titolo quarto: Popolo e Cantoni**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

Diritti politici .....	Art. 136
Partiti .....	Art. 137

### **Capitolo 2: Iniziativa e referendum**

Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale .....	Art. 138
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale .....	Art. 139
Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto .....	Art. 139 <i>bis</i>
Referendum obbligatorio .....	Art. 140
Referendum facoltativo .....	Art. 141
Attuazione dei trattati internazionali .....	Art. 141 <i>bis</i>
Maggioranze richieste .....	Art. 142

## **Titolo quinto: Autorità federali**

### **Capitolo 1: Disposizioni generali**

Eleggibilità .....	Art. 143
Incompatibilità .....	Art. 144
Durata del mandato .....	Art. 145
Responsabilità dello Stato .....	Art. 146

Procedura di consultazione ..... Art. 147

## **Capitolo 2: Assemblea federale**

### **Sezione 1: Organizzazione**

Statuto ..... Art. 148

Composizione ed elezione del Consiglio nazionale ..... Art. 149

Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati ..... Art. 150

Sessioni ..... Art. 151

Presidenza ..... Art. 152

Commissioni parlamentari ..... Art. 153

Gruppi parlamentari ..... Art. 154

Servizi del Parlamento ..... Art. 155

### **Sezione 2: Procedura**

Deliberazione separata ..... Art. 156

Deliberazione in comune ..... Art. 157

Pubblicità delle sedute ..... Art. 158

Quorum e maggioranza richiesta ..... Art. 159

Diritto di iniziativa e di proposta ..... Art. 160

Divieto di ricevere istruzioni ..... Art. 161

Immunità ..... Art. 162

### **Sezione 3: Competenze**

Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale ..... Art. 163

Legislazione ..... Art. 164

Legislazione d'urgenza ..... Art. 165

Relazioni con l'estero e trattati internazionali ..... Art. 166

Finanze ..... Art. 167

Elezioni ..... Art. 168

Alta vigilanza ..... Art. 169

Verifica dell'efficacia ..... Art. 170

Mandati al Consiglio federale .....	Art. 171
Relazioni tra federazione e Cantoni .....	Art. 172
Altri compiti e attribuzioni .....	Art. 173

### **Capitolo 3:**

#### **Consiglio federale e amministrazione federale**

##### **Sezione 1: Organizzazione e procedura**

Consiglio federale .....	Art. 174
Composizione e elezione .....	Art. 175
Presidenza .....	Art. 176
Principio collegiale e dipartimentale .....	Art. 177
Amministrazione federale .....	Art. 178
Cancelleria federale .....	Art. 179

##### **Sezione 2: Competenze**

Politica governativa .....	Art. 180
Diritto di iniziativa .....	Art. 181
Competenze normative ed esecuzione .....	Art. 182
Finanze .....	Art. 183
Relazioni con l'estero .....	Art. 184
Sicurezza esterna e interna .....	Art. 185
Relazioni tra federazione e Cantoni .....	Art. 186
Altri compiti e attribuzioni .....	Art. 187

### **Capitolo 4:**

#### **Tribunale federale e altre autorità giudiziarie**

Statuto del Tribunale federale .....	Art. 188
Competenze del Tribunale federale .....	Art. 189
Diritto determinante .....	Art. 190
Possibilità di adire il Tribunale federale .....	Art. 191
Altre autorità giudiziarie della federazione .....	Art. 191 <i>bis</i>

Autorità giudiziarie dei Cantoni ..... Art. 191 *ter*

Indipendenza del giudice ..... Art. 191 *quater*

## **Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale**

### **Capitolo 1: Revisione**

Principio ..... Art. 192

Revisione totale ..... Art. 193

Revisione parziale ..... Art. 194

Entrata in vigore ..... Art. 195